



AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 6 SANLURI	 ASL Sanluri  <small>A.D. MDLXII</small>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE
PER FINI DIDATTICI DELLA SCUOLA DI FARMACIA OSPEDALIERA**

TRA

L'Università degli Studi di Sassari (Cod.fisc. 00196350904), in seguito denominata più brevemente "Università", in persona del Prof. Attilio Mastino, Rettore e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Sassari, P.zza Università, 21

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, (C.F. 91009910927), in persona del Dr. Antonio Farci, Direttore Generale f.f. e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Sanluri, Via Ungaretti, n° 9

PREMESSO

- che l'articolo 27 del D.P.R. n° 382 dell'11.07.1980 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che gli articoli 1 e 2 (1° comma) del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 stabiliscono che le scuole dirette ai fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato dal D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- che le Scuole di Specializzazione possono far ricorso all'art. 25 del su richiamato D.P.R. 382/80 per l'attivazione di corsi integrativi a quelli ufficiali;
- che l'art. 4 del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 ha esteso l'attribuzione dei contratti anche per attività didattiche a prevalente carattere tecnico professionale nelle Scuole di Specializzazione;
- che l'Università di Sassari (Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Dipartimento di chimica e Farmacia) potrà avere la necessità di coprire insegnamenti del quadriennio con prevalente carattere tecnico pratico con personale qualificato della struttura Ospedaliera;

- che l'Università di Sassari (Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Dipartimento di chimica e Farmacia) ha la necessità di garantire il tirocinio professionale agli studenti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
- che la ASL n. 6 di Sanluri ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università di Sassari in data dal Consiglio di Facoltà di Farmacia in data nonché le deliberazioni del Senato Accademico in data e dal Consiglio di Amministrazione in data

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

L'Azienda Sanitaria di Sanluri di seguito denominato Ente convenzionato, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato facenti capo al Servizio di Farmacia aziendale.

ART.2

L'Università si avvale delle strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola predetta e per il tirocinio professionale degli specializzandi.

ART.3

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art.1 per le attività di cui all'art.2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola, d'intesa con il Direttore della Farmacia Ospedaliera dell'ente convenzionato.

ART.4

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni Anno Accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Ente convenzionato le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 162/82 citato in premessa, per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali e per attività didattiche a prevalente carattere tecnico pratico connesse con specifici insegnamenti professionali. I dipendenti in tal senso qualificati, potranno partecipare, previa autorizzazione da parte del Direttore Generale, nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 165/2001.

ART.5

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

ART.6

Le parti si danno reciprocamente atto che:

gli studenti iscritti sono coperti con assicurazione a carico dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

ART.7

La struttura ospitante si impegna affinché agli studenti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro dell'Azienda e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs 81/2008.

ART. 8

Il Direttore della Scuola si impegna a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli iscritti alla Scuola di Specializzazione affinché l'ente convenzionato possa darne comunicazione al R.S.P.P. per gli adempimenti di competenza.

ART. 9

L'attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART.10

La presente convenzione, che non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino a che una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con lettera raccomandata A/R con preavviso di tre mesi.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

ART.11

Il presente atto, composto da tre pagine, viene redatto in duplice originale e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Per l'Università degli Studi di Sassari

Il Rettore
(Prof. Attilio Mastino)

Per l'Azienda Sanitaria Locale n° 6
di Sanluri

Il Direttore Generale f.f.
(Dr. Antonio Farci)